

Causa C-405/07 P

Regno dei Paesi Bassi **contro** **Commissione delle Comunità europee**

«Impugnazione — Art. 95, n. 5, CE — Direttiva 98/69/CE — Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore — Disposizione nazionale derogatoria che anticipa l'abbassamento del valore limite comunitario delle emissioni di particelle prodotte da taluni veicoli nuovi con motore diesel — Rifiuto della Commissione — Specificità del problema — Doveri di diligenza e obbligo di motivazione»

Conclusioni dell'avvocato generale J. Kokott, presentate il 17 luglio 2008 I - 8304
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 novembre 2008 I - 8329

Massime della sentenza

1. Ravvicinamento delle legislazioni — Misure destinate alla realizzazione del mercato unico — Introduzione di nuove disposizioni nazionali derogatorie (Art. 95, n. 5, CE)

2. *Ambiente — Elaborazione della politica comunitaria — Obbligo di prendere in considerazione i dati scientifici e tecnici disponibili*
 (Artt. 95, nn. 5 e 6, CE e 174, n. 3, CE)

1. L'art. 95, n. 5, CE esige che l'introduzione delle disposizioni nazionali derogatorie sia basata su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, resasi necessaria a causa di un problema specifico dello Stato membro interessato sorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, e che le disposizioni previste nonché i motivi della loro adozione siano notificati alla Commissione. Tali requisiti hanno carattere cumulativo e devono dunque essere tutti soddisfatti pena il rigetto delle disposizioni nazionali derogatorie da parte della Commissione.

prova adottati, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l'insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte.

Al fine di valutare se i detti requisiti siano effettivamente soddisfatti, il che può richiedere anche valutazioni tecniche complesse, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale. L'esercizio di tale potere non è tuttavia sottratto al controllo giurisdizionale. Infatti, il giudice comunitario è tenuto non solo a verificare l'esattezza materiale degli elementi di

Inoltre, quando un'istituzione comunitaria dispone di un ampio potere discrezionale, è di fondamentale importanza la verifica del rispetto delle garanzie conferite dall'ordinamento giuridico comunitario nelle procedure amministrative. Tra tali garanzie rientrano in particolare l'obbligo dell'istituzione competente di esaminare in

modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie e quello di motivare la decisione in modo sufficiente. Il controllo del rispetto delle dette garanzie procedurali si rivela tanto più importante nel contesto della procedura prevista dall'art. 95, n. 5, CE, dato che ad essa non si applica il principio del contraddittorio.

2. Dall'art. 174, n. 3, primo trattino, CE risulta che, in linea di principio, la Commissione è tenuta a prendere in considerazione nelle sue decisioni in materia ambientale tutti i nuovi dati scientifici e tecnici disponibili. Tale obbligo è particolarmente rilevante per la procedura ai sensi dell'art. 95, nn. 5 e 6, CE, per la quale la considerazione dei nuovi dati costituisce addirittura il fondamento.

(v. punti 52-57)

(v. punto 61)